



Xx (giorno mese anno)

Convenzione tra la Città di Mendrisio rappresentata dal suo Municipio (in seguito la Città) e il Comune di Coldrerio

Avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Coldrerio da parte della Polizia del Comune Polo della Città di Mendrisio

Richiamati:

- L'art. 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
- L'art. 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- Le istruzioni del Dipartimento delle Istituzioni distribuite a tutti i Comuni della Regione II in occasione della serata informativa del 22.10.2013.

si conviene quanto segue:

1. Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Coldrerio ad opera della polizia del Comune polo della Città di Mendrisio.

Sono svolte dalla Polizia della Città di Mendrisio le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 della RLCPol.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

2. Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Coldrerio verserà alla Città di Mendrisio un'indennità pecuniaria. L'indennità terrà conto:

- del fabbisogno di servizi di polizia del Comune di Coldrerio finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo espresso in termine di agenti ed il relativo costo pro-capite.
- di elementi quantitativi e qualitativi del Comune di Coldrerio che rendono necessaria un accresciuta presenza e controllo da parte della Polizia della Città di Mendrisio.

Per quanto concerne il Comune di Coldrerio la base di calcolo per l'anno 2015 è la seguente:

- fabbisogno di servizi di polizia di un agente uniformato operativo sulla base della popolazione così come individuata nella Scheda R1 del Piano Direttore Cantonale al 31 dicembre 2013.

Il prezzo pro capite per le prestazioni di polizia all'anno è di CHF. 147.25 pari a complessivi CHF 399'240.-- annui. Entrando in vigore al 01.07.2015 il contributo di detto anno è da intendersi al 50%.

L'indennità verrà ricalcolata all'inizio di ogni anno sulla base della popolazione del Comune di Coldrerio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. La percentuale aggiuntiva relativa ai fattori qualitativi e quantitativi (che al momento della sottoscrizione della presente convenzione non sussistono) non verrà modificata a meno che non vi saranno sul territorio del Comune di Coldrerio dei cambiamenti particolari e imprevedibili. In ogni caso sarà possibile unicamente un aumento dell'indennità e non una diminuzione. Al Municipio della Città di Mendrisio e al Municipio di Coldrerio viene data delega al fine di procedere direttamente con il ricalcolo dell'indennità.

L'indennità per le prestazioni di polizia verrà versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Città di Mendrisio.

L'indennità di cui sopra è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo valendo come indice base l'indice del mese di luglio del 2015. Il primo adeguamento verrà effettuato il 01.07.2016.

3. Assunzione e formazione nuovi agenti nella fase transitoria 2014/2015

Nel 2014 si rende necessario, al fine di mettere in atto la Regione II, assumere e formare nuovo personale. In particolare la Polizia della Città di Mendrisio ha già assunto 2 agenti da formare (CHF 45'000.-- annui ciascuno) e dovrà assumere 1 nuovo agente possibilmente già formato (CHF. 90'000.-- annui). Complessivamente i costi per lo stipendio e la formazione, per l'assunzione di nuovi agenti nella fase transitoria per il 2014/2015 ammontano a CHF. 270'000.--.

Il Comune di Coldrerio partecipa ai costi di assunzione e formazione in proporzione alle unità necessarie per il proprio Comune. In particolare per il Comune di Coldrerio il costo è di fr. 94'002.70 pari a 3,327 unità necessarie.

L'assunzione degli agenti per gli anni successivi al 2015 sono compresi nell'indennità di cui al punto 2.

4. Ripartizione delle entrate

Le entrate saranno così ripartite:

- La Città di Mendrisio verserà al Comune interessato l'intero importo delle contravvenzioni inflitte dagli agenti di Polizia sul suo territorio. La Città di Mendrisio potrà trattenere l'importo di CHF 10.-- per ogni procedura di multa disciplinare e di CHF. 20.-- per ogni procedura in via ordinaria.
- Eventuali tasse riferite al territorio giurisdizionale del Comune di Coldrerio saranno ristornate in ragione del 50%.

Il riversamento dell'importo di cui sopra verrà effettuato dalla Città di Mendrisio al Comune interessato una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere al comando della polizia di garantire, oltre l'implementazione fatturale del principio della parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

A tale scopo almeno due volte all'anno i Capi Dicastero di entrambi i Comuni dovranno partecipare ad una riunione che verrà organizzata dal Dicastero Sicurezza Pubblica della Città di Mendrisio al fine di stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e che ne garantisca la corretta implementazione. A queste riunioni parteciperanno anche i Capi Dicastero dei Comuni facenti parte della Regione II.

6. Rendiconto

La Polizia della Città di Mendrisio redigerà alla fine di ogni anno un rendiconto sull'attività svolta e lo farà pervenire al Comune di Coldrerio.

In caso di necessità il Municipio del Comune di Coldrerio potrà richiedere alla Polizia della Città di Mendrisio dei rapporti intermedi.

Resta riservato l'art. 8 LCPol che stabilisce che tutte le attività della polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio e che quindi in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Stesso principio vale per le procedure contravvenzionali in materia di circolazione stradale.

7. Responsabilità civile e assicurazioni

La Città di Mendrisio risponde dei danni causati dagli agenti del proprio corpo di polizia sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

La Città di Mendrisio provvederà a stipulare per il Corpo di Polizia le polizze assicurative specifiche del settore a favore dei suoi dipendenti.

8. Contestazioni

Si ricorda che a norma dell'art. 6 RLCPol qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza.

9. Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B), la Città di Mendrisio informerà delle stesse per tempo il Comune Coldrerio e ne raccoglierà eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro capite di cui al punto 2 del presente accordo in questo caso potrà essere opportunamente adeguata d'intesa tra le parti.

10. Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata. La stessa può essere disdetta da entrambe le parti per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Si rileva che, prima di inoltrare la disdetta, il Comune di Coldrerio deve essere in grado di garantire il servizio di Polizia stabilito dalla LCPol. In caso di disdetta resta inoltre da definire l'assunzione dei costi dal parte del Comune di Coldrerio del personale che è stato assunto per coprire il fabbisogno per il servizio di Polizia.

11. Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

12 Entrata in vigore

Previa ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, la convenzione entra in vigore il 01.07.2015.

Per il Municipio della Città di Mendrisio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Per il Municipio di Coldrerio

Corrado Solcà
Sindaco

Valentino Veri
Segretario

Approvata dal Consiglio Comunale della Città di Mendrisio il

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Coldrerio

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il